

Prodotti da costruzione e responsabilità del progettista: chiarimenti CSLP

del 19/06/2017 - di Redazione Ingenio

Prodotti da costruzione e responsabilità del progettista: il CSLP ha pubblicato un comunicato che illustra le novità del d.lgs. per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE

Dopo l'approvazione, in via definitiva, del [decreto legislativo](#) recante l'**adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.305/2011** che fissa **condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione** e che abroga la direttiva 89/106/CEE, di cui abbiamo peraltro già pubblicato un [approfondimento completo](#) su Ingenio, anche il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici pubblica un [interessante comunicato stampa che illustra le novità di tale decreto](#).

In primis si ribadisce che il provvedimento attua pienamente il Regolamento (UE) n. 305/2011, rivedendo, ai fini di una maggiore efficacia, efficienza e credibilità, l'intero settore nazionale dei prodotti da costruzione, di importanza strategica ai fini della crescita economica del Paese, ma anche cruciale per la sicurezza e la qualità delle opere, secondo le seguenti principali linee direttrici:

Adeguamento della legislazione nazionale: in seguito all'avvenuta evoluzione della regolamentazione europea di settore, il datato DPR n. 246 del 1993, che recepiva l'abrogata Dir. 89/106/CEE, insieme al D.M. 156/03 che stabiliva i criteri per l'autorizzazione per gli Organismi di Certificazione, sono abrogati ed integralmente sostituiti dal decreto in oggetto;

Semplificazione e riordino del quadro normativo nazionale e degli adempimenti per le imprese, con particolare riferimento alle medie, piccole e micro imprese;

Coordinamento delle Amministrazioni Competenti e delle procedure da esse adottate nel settore, al fine di incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa e ridurre gli oneri per le Imprese, per mezzo dei seguenti, principali, provvedimenti: o Istituzione del Comitato Nazionale di Coordinamento per i Prodotti da Costruzione presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. (art. 3);

Istituzione dell'Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea, ITAB (art.7), che **ottimizza, raccogliendo in unico Soggetto, le attività finora indipendentemente svolte da tre diverse PP.AA. nel campo della valutazione europea dei prodotti da costruzione innovativi o non già coperti da norme;**

Aggiornamento delle procedure per l'autorizzazione e notifica degli Organismi di parte terza per la verifica dei prodotti da costruzione, tenendo conto, in linea con l'impostazione comunitaria, della possibile via basata su accreditamento e stabilendo le relative regole procedurali;

Introduzione di un **efficace sistema di sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato (Capo V)**, del tutto inadeguato nel contesto legislativo vigente ma essenziale al fine di garantire la necessaria credibilità al settore: sono state infatti finalmente introdotte nel quadro legislativo nazionale **sanzioni amministrative e penali che, per i casi più gravi inerenti prodotti da costruzione ad uso strutturale o antincendio prevedono anche significative pene detentive, estese a tutti i soggetti coinvolti nella filiera (fabbricante, importatore, distributore, costruttore, direttore dei lavori o dell'esecuzione, collaudatore, progettista, organismi e laboratori di parte terza).**

Il CSLP comunica infine di aver già avviato la predisposizione delle necessarie iniziative di informazione e formazione dei professionisti, degli operatori economici e delle imprese coinvolte, al fine di garantire la massima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi proposti, volti, come detto, al bene comune della sicurezza e qualità delle opere.